

DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA AL RAGGIUNGIMENTO DI QUOTA 102

Con la recente circolare n. 38/2022, l'Inps commenta le novità, proposte a mezzo della Legge di Bilancio 2022, in tema di pensionamento anticipato.

Si ricorda che il D.L. 4/2019 aveva previsto una forma sperimentale di accesso alla pensione anticipata, denominata Quota 100, spettante a quei soggetti che hanno perfezionato, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, i seguenti requisiti soggettivi: un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Il diritto, una volta conseguito entro il 31 dicembre 2021, potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, sullo specifico tema, che gli iscritti a una Gestione Inps maturino il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. Quota 102). Anche in questo caso il diritto alla pensione anticipata, se maturato entro il 31 dicembre 2022, potrà essere fatto valere anche successivamente a tale data.

Per le 2 discipline, stante la loro strutturazione, viene previsto un coordinamento normativo in relazione ad alcuni aspetti operativi:

- facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria;
- divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Posto, pertanto, che la nuova disposizione si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle P.A. e i lavoratori autonomi;
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle P.A..

L'Istituto ricorda che, ai fini del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

L'Inps affronta, inoltre, le seguenti specifiche situazioni:

- coloro cui spetta l'assegno ordinario di invalidità non possono ottenere la sua trasformazione in pensione anticipata. Tuttavia, tali soggetti, se hanno maturato nei periodi indicati i requisiti per la pensione anticipata, prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità ovvero durante la titolarità dell'assegno stesso, possono conseguire, a seguito di apposita domanda, la citata pensione anticipata, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell'assegno ordinario di invalidità;
- è stata prevista, dal 2019, la possibilità che i Fondi di solidarietà possano erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione, al tempo Quota 100. Con l'anno 2022 è, quindi, possibile finalizzare allo stesso modo il citato assegno ove si perfezionino, entro il 31 dicembre 2022, i requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva (Quota 102). L'erogazione di tali assegni straordinari è, tuttavia, subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, da assoggettare a registrazione entro 30 giorni dalla stipula, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello

nazionale; in tali accordi dovrà essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. Viste le finestre di ingresso alla forma di pensionamento in esame, l'assegno straordinario non potrà essere erogato oltre il 31 marzo 2023;

- per i lavoratori pubblici, viene indicato che, ove i medesimi siano interessati dalla pensione anticipata in esame, il termine di pagamento dei Tfs/Tfr, decorrerà non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l'interessato avrebbe diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico previsto in via strutturale (di vecchiaia o anticipato, ex articolo 24, D.L. 201/2011).